

N. R.G. 1344/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Valentina Santa Cruz, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1344 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020 promossa da:

██████████, nato a Milano il ██████████, e
██████████, nata a Iglesias il ██████████ entrambi residenti
in Milis, rispettivamente in Località Murdeghu e Susu snc e Via ██████████ rappresentati e
difesi, in forza di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione in
opposizione, dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Oristano,
██████████

attori - opposenti

contro

██████████ **S.p.A.**, con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via ██████████ (C.F.
██████████), già ██████████ S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, Amministratore delegato Dottor ██████████ e del suo Procuratore, Dr.ssa
██████████, giusta procura del 06-07-2018 del Dr. ██████████ Notaio in Mestre (Rep. n.
39722 – Racc. n. 14051), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata alla
comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'Avv. ██████████ in Cagliari, Via ██████████

convenuta – opposta

La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli opposenti: “Si insiste affinché l'Ill.mo Giudice voglia revocare il decreto
ingiuntivo opposto, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese e competenze”.

Nell'interesse dell'opposta: “Si insiste affinché la causa sia rimessa in istruttoria ed in subordine
confida nell'accoglimento delle conclusioni così come formulate in sede di comparsa di



costituzione e risposta dichiarando di non accettare il contraddittorio in ordine a domande e/o eccezioni nuove". In comparsa di costituzione e risposta aveva così concluso: "Nel merito, in via principale:

- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata:

- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di [REDACTED] S.p.A., dell'importo di Euro 34.494,01, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.

In via istruttoria:

- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie.

Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Richiamato, in ordine alla ricostruzione della vertenza, il contenuto assertivo dei rispettivi atti di parte secondo il modello della motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. S.U. 642/2015), si osserva quanto segue nei limiti della trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto concretamente rilevanti ai fini della decisione.

1.1. La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 360/2020 del 10/12.10.2019, con il quale è stato ingiunto ad [REDACTED] e a [REDACTED] il pagamento, in solido, della somma di € 34.494,01, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, quale debito residuo del contratto di finanziamento stipulato il 24.02.2012 con la società [REDACTED] S.p.a., facente parte del gruppo [REDACTED], finalizzato all'acquisto, o, meglio, alla conclusione di un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di un impianto fotovoltaico da parte della società [REDACTED] S.r.l.

1.2. Premesso che la fornitrice era incorsa in grave inadempimento rispetto agli obblighi assunti e che il consenso prestato era stato viziato da dolo o comunque dall'errore essenziale in cui erano incorsi con riferimento a qualità e caratteristiche essenziali dell'impianto, sulla base dei falsi vantaggi economici prospettati nella pubblicità ingannevole elaborata dai referenti di [REDACTED], gli



opponenti, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della società fornitrice, hanno domandato in via principale la risoluzione del contratto di finanziamento per cui è causa ai sensi dell'art. 125 *quinquies* TUB e, in via subordinata, l'annullamento dei contratti collegati ai sensi degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 del codice civile, con condanna di [REDACTED] S.p.a. alla restituzione delle somme ricevute, oltre interessi legali.

1.3. Si è costituita in giudizio [REDACTED] S.p.A., contestando la fondatezza delle censure attoree e chiedendo pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che trovava fondamento in un contratto di finanziamento pacificamente stipulato dai consumatori.

1.4. Con ordinanza del 17.12.2021, rilevato che alla udienza di prima comparizione la parte opponente non aveva insistito sulla richiesta di chiamata in causa del terzo (o di altri soggetti in sostituzione), di fatto rinunciando alla stessa e rappresentando la cancellazione della [REDACTED] S.r.l. dal registro delle imprese, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato a [REDACTED] S.p.A. il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza per promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 - *bis* del D. Lgs. n. 28/2010, rinviando al 12.05.2022 per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità.

1.5. All'udienza fissata, una volta eccepito dagli opposenti il mancato assolvimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata rinviata ad una udienza successiva al fine di consentire all'opposta di replicare sul punto ed è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c. con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'avvenuta concessione di un termine antecedente per il deposito di note riepilogative.

2. La domanda proposta in via monitoria dal [REDACTED] S.p.A., concernendo la materia dei "contratti bancari", deve essere dichiarata improcedibile a causa dell'omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, così come previsto dall'art. 5, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010.

2.1. A dispetto di quanto sostenuto dall'opposta negli scritti conclusivi, questo Tribunale aderisce all'impostazione in forza della quale l'espressione "contratti bancari" deve intendersi senz'altro comprensiva, senza alcun travalicamento dei limiti consentiti dalla interpretazione di norme eccezionali, dei contratti di prestito al consumo, in quanto operazioni negoziali che rinvengono la propria disciplina all'interno del Testo Unico Bancario, a prescindere dal fatto che siano stipulati o meno con un istituto di credito. Sarebbe, peraltro, illogico restringere l'ambito applicativo della norma a taluni "contratti bancari", quali mutui, aperture di credito e contratti di conto corrente, con esclusione dei contratti di finanziamento conclusi con i consumatori, che fanno parte dell'ampio



genus e per i quali la *ratio* ispiratrice dello strumento deflattivo del contenzioso è la medesima, trovando, per la natura delle parti e del tipo negoziale, un più ampio margine di effettiva operatività. Del resto, l'opposta non ha nemmeno chiarito, nel sostenere tale assunto, quali sarebbero i "contratti bancari" cui dovrebbe intendersi circoscritta la mediazione obbligatoria, senza trascurare il fatto che la tesi si pone in netto contrasto con quanto espressamente dedotto e richiesto sin dal momento della sua costituzione in giudizio (cfr. paragrafo 1 della comparsa di costituzione e risposta), laddove la stessa società aveva rilevato che la controversia verteva in detta materia e, pertanto, chiedeva che, una volta decisa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice assegnasse un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria (tant'è che, a seguito dell'assegnazione di detto termine, la società opposta non ha avanzato nessuna istanza di revoca dell'ordinanza ai sensi dell'art. 177 c.p.c.).

2.2. Ciò posto, occorre rilevare che, pur se il termine di quindici giorni per l'attivazione del procedimento di mediazione non è qualificato come perentorio dal legislatore, tuttavia la verifica se si sia avverata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve svolgersi all'udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui ha disposto l'invio delle parti in mediazione, dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 28/2010. Pertanto, se a quell'udienza risulta che il procedimento non sia stato iniziato o comunque non si sia ancora concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge.

In questo senso, è stato affermato dalla Suprema Corte il seguente principio di diritto: *"Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d.lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione"* (Cass. n. 40035/2021).

Nel caso in esame, a prescindere dalla non perentorietà del termine di quindici giorni, è pacifico e risulta dal verbale negativo versato in atti che la mediazione non è stata esperita dalla parte opposta, di ciò onerata, entro l'udienza del 12.05.2022 fissata dal giudice ai fini della verifica in ordine all'avveramento della condizione di procedibilità della domanda, essendosi tenuto il primo incontro solamente in data 03.06.2022, in vista della successiva udienza di rinvio prevista per il 16.06.2022, a fronte di una istanza depositata presso l'organismo in data 11.05.2022.



Avendo la parte opposta avviato la procedura di mediazione appena un giorno prima dell'udienza all'uopo fissata, senza peraltro allegare – né tantomeno provare - alcun fatto ad essa non imputabile tale da giustificare tale ritardo, non vi è dubbio che il mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge sia ad essa riconducibile, con conseguente improcedibilità della domanda. Difatti, come è noto, la Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente che *“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”* (Cass., Sez. Un., n. 19596/2020).

La declaratoria di improcedibilità della domanda comporta, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3. Le spese di lite devono essere poste a carico della società opposta, che ha dato causa alla dichiarazione di improcedibilità della domanda. La liquidazione viene effettuata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della controversia (compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), secondo parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e ridotti ai minimi per la fase decisionale, in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta, esclusa la fase istruttoria perché totalmente assente, stante la mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli già depositati con gli atti introduttivi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

- 1) dichiara improcedibile la domanda proposta da [REDACTED] S.p.A. contro [REDACTED] e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna [REDACTED] S.p.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di [REDACTED] e [REDACTED] che liquida complessivamente nell'importo di euro 286,00 per spese vive ed euro 4.358,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Oristano, il 07.11.2023.

Il giudice

Dott.ssa Valentina Santa Cruz

